



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

redazione ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001
(modello di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.7.2012)

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione dell'appendice al contratto decentrato		15.1.2019
Periodo temporale di vigenza		2018
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Segretario Generale, Dirigente del Settore Risorse Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU – CGIL-FP – UIL-FPL – CISL-FP – CSA Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU - CGIL-FP
Soggetti destinatari		Personale del comparto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	In data 7.12.2018 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
		L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con decreto del Presidente n. 148 del 30.7.2018 e ss.mm.ii. è stato adottato, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance per l'anno 2018
		Con decreto del Presidente n. 5 del 29.1.2018 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2017/2019
		Gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sono stati assolti per quanto di competenza
La Relazione sulla <i>Performance</i> è stata approvata con decreto del Presidente n. 5 del 30.5.2018		
Eventuali osservazioni		
=====		





Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A seguito della sottoscrizione, in data 21.5.2018, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 è stata effettuata in ossequio a tali disposizioni contrattuali.

In particolare è stata data applicazione all'art. 67 del summenzionato contratto, con la modalità di seguito specificate:

- Ai fini della quantificazione delle risorse stabili, si è provveduto a costituire un unico importo consolidato, ai sensi del comma 1, a mente del quale "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al precedente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi". Pertanto l'unico importo consolidato è stato costituito in misura corrispondente alle risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle destinate a finanziare le progressioni economiche e le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004, al netto di quelle destinate, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. In proposito si precisa che, in ossequio al parere ARAN CFL21 - secondo il quale, nell'ipotesi in cui l'ente non abbia in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017, trova applicazione la disciplina dell'art. 67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi del CCNL del 21.5.2018 e, pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67 - non avendo la Provincia di Novara in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017, ha trovato applicazione la disciplina dell'art. 67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi del CCNL del 21.5.2018 e, pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004 è confluita nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67.
- Per quanto concerne le risorse stabili che incrementano il citato importo consolidato ai sensi del successivo comma 2, è stata data applicazione alle lettere b) e c). Con riferimento alle risorse di cui alla lettera b) ("importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data") è stato rispettato il seguente principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9.10.2018: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017". In applicazione della lett. c) l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio nel 2017 è confluito stabilmente nel Fondo 2018.
- Relativamente alle risorse variabili che possono incrementare di anno in anno il Fondo delle risorse decentrate, trovandosi l'Ente in condizioni di pre-dissesto, in applicazione del comma 6, non sono





state stanziare risorse di cui al comma 3, ad eccezione delle quote di cui alla lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. E' stato altresì rispettato il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 6/SEAUT/2018QMIG del 10.4.2018, riportato di seguito: "gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017".

- Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL 21.5.2018, sono state rese disponibili le risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nella precedente annualità, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.
- Come si evince dal prospetto allegato alla determinazione dirigenziale n. 2202/2018 di costituzione del Fondo risorse decentrate 2018, è stata data puntuale applicazione al comma 7, ai sensi del quale "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, a norma del quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 è abrogato".

L'appendice al contratto integrativo decentrato di cui trattasi è stata sottoscritta in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. Infatti, secondo l'indirizzo fornito in sede interpretativa dall'ARAN, le relative risorse dovranno essere destinate ai progetti ed agli obiettivi dell'Ente individuati nel Piano della *Performance* e nel Piano Esecutivo di Gestione, approvati con decreto del Presidente n. 148/2018 e ss.mm.ii., e la loro erogazione sarà connessa alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi medesimi.

Dalla sopra riportata relazione emerge come sia stato rispettato il dettato dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 75/2017, a norma del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

